

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA

– FIRENZE –

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO n. 1079/2014 PENDENTE DINANZI

ALLA SEZ. I

PER L'IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI SOPRAVVENUTI

proposto da: **GRAGNOLI ERIKA** (CF: GRGRKE83A68A390F), nata ad Arezzo il 28.1.1983 e residente in Civitella in Val di Chiana (AR), Via Dante Alighieri 28 e da **GRELLA ANGELA** (CF: GRLNGL83E47A509F), nata ad Avellino il 7.5.1983 e residente a Sturno (AV), Contrada Filette 99, rappresentate e difese, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Maurizio Polverini (C.F. PLVMRZ64B09A390W), Gaia Fratini (CF: FRTGAI82E55H501X) e Lorian Maccari (CF: MCCLRN55T25A541R), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Fiume 11.

Ai sensi dell'art. 136 co. 1, c.p.a. i difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente processo al numero di telefax 0575/901113 e/o 0575/742260 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvmauriziopolverini@pec.studiolegalepolverini.it; gaiafratini@pec.studiofratinitenti.it; avvlorianomaccari@puntopec.it

ricorrenti

contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
resistente

e notificato, in qualità di controinteressati, a

Gigante Paola, nata l'8/5/1979 e residente in Via dell'Appetito 63, Monte Argentario (GR), **Taboga Chiara**, nata il 12/8/1979 e residente in Via Vespucci 1, Arezzo, **Ciabatti Elena**, nata il 14/9/1988 e residente in Prato, Via Albertina Giordano Pero 9

per l'annullamento dei seguenti provvedimenti, impugnati con il ricorso introduttivo:

1) decreti di esclusione dal concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, relativo alla scuola primaria, indetto con DDG n. 82 del 29.9.2012, per difetto del titolo di accesso, prot. n. AOODRTO/4987 nei confronti di Gragnoli Erika e prot. n. AOODRTO/4988 nei confronti di Grella Angela, emessi dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale, notificati in data 7.4.2014;

2) graduatoria provvisoria di merito per la scuola primaria pubblicata in data 10.2.2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti

e con i presenti motivi aggiunti:

3) graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria pubblicata in data 11.06.2014 (si allega sub 1 con il relativo decreto di approvazione del Direttore Generale dell'USR per la Toscana,), nella parte in cui ammette le ricorrenti “con riserva” anziché a pieno titolo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti

FATTO E DIRITTO

Richiamando integralmente quanto già esposto nel ricorso introduttivo, ripercorriamo la vicenda posta all'attenzione dell'Ill.mo TAR.

Le Sig.re Gragnoli e Grella partecipavano con successo al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, relativo alla scuola primaria, indetto con DDG n. 82 del 29.9.2012.

Venivano tuttavia escluse dal concorso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con provvedimento del 7.4.2014, per difetto del titolo di accesso, in quanto non sarebbero state in possesso di “diploma di maturità magistrale”.

Le ricorrenti contestavano tale decisione, poiché entrambe in possesso di diploma conseguito presso un Istituto magistrale, con indirizzo sperimentale linguistico, laddove il D.D.G. n. 82/2012 stabiliva che: “2. *Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998*”.

Peraltro **in data 26.10.2012 il MIUR pubblicava una nota di interpretazione “autentica” del bando di concorso** sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti magistrali, come titolo di accesso al concorso per l'insegnamento nella scuola primaria nella quale, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza del **Consiglio di Stato, ed in particolare, sezione VI, sentenza n. 2172/2002**, si legge che **il diploma quinquennale linguistico è valido requisito di partecipazione al concorso.**

Si costituiva in giudizio il MIUR, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando in giudizio, oltre a quella sopra citata, una successiva nota n. 3123 del 14.11.2012, nella quale, contraddicendo la precedente interpretazione, si richiedeva, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso di un diploma riportante la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”.

Le ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR della Toscana i decreti di esclusione dal concorso per reclutamento del personale docente nella Scuola primaria, unitamente alla graduatoria provvisoria di merito, indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Nelle frattempo, il MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, pubblicava in data 11.06.2014 la graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria, nella quale le ricorrenti venivano inserite con indicazione *“escluso - inserito con riserva in pendenza di ricorso giurisdizionale”*.

Tale inserimento con riserva, tuttavia, non conferiva alle ricorrenti una posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, giacchè, come si legge nel decreto di approvazione della graduatoria, *“l’ammissione con riserva ... non comporta la successiva nomina con riserva, laddove il candidato risulti vincitore ...”*.

Le ricorrenti difatti venivano convocate dall’USR Toscana in data 26.8.2014 per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato, ma in quella sede veniva loro comunicato che gli eventuali posti disponibili non sarebbe stati loro assegnati, sino alla definizione del presente giudizio.

Ne discende che tale ulteriore atto sia dunque illegittimo e pregiudizievole, nella parte in cui ammette le ricorrenti con riserva e non a pieno titolo, per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1) Eccesso di potere per travisamento, sviamento della causa tipica, violazione dell'art. 2, comma 2, del DDG n° 82/2012 del 29/09/2012; violazione dell'art. 2, comma 1, del decreto Interministeriale 10.3.1997

Le considerazioni ed i motivi di impugnazione già formulati nel ricorso introduttivo, che qui si richiamano, non possono che essere replicati anche nei confronti della nuova graduatoria definitiva.

La copiosa giurisprudenza, in parte già richiamata nel ricorso, ma sulla quale ci soffermeremo anche nel presente libello, conferma come il titolo di studio posseduto dalle ricorrenti consenta senz'altro l'accesso al concorso per l'insegnamento nelle scuole primarie.

Ciò – si ribadisce – risulta chiaramente dal tenore letterale del citato art. 2, comma 2, del D.D.G. n.82/2012, cui ha fatto seguito la nota di interpretazione autentica del MIUR del 26/10/2012 sopra ricordata, che non può essere smentita dalla successiva nota adottata il 14.11.2014, sulla cui illegittimità si sono già espressi vari TAR.

Secondo la recentissima **TAR Piemonte, sez. II, sentenza n. 1403 del 18.8.2014 (allegata sub 2)**, *“il Collegio ... condivide l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la piena validità riconosciuta ... al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere*

dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, (il diploma in questione) rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale (Consiglio di Stato, VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550)". A tale indirizzo giurisprudenziale ... aveva anche aderito espressamente la stessa Amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione". Non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, nel quale l'Amministrazione, pur facendo seguito al predetto atto del 26.10.2012, "precisa che per essere valido tale diploma deve riportare la dicitura <<maturità magistrale ad indirizzo linguistico>>". Il requisito soggettivo previsto con tale prescrizione – tra l'altro non emendabile in termini di correzione o integrazione da parte dell'Istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma - si pone, infatti, in palese contrasto con l'intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare i suddetti titoli con quello di maturità magistrale tout court, con violazione, per l'effetto, del principio di continenza del primo titolo rispetto al secondo, come

stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale; e che non si sia trattato di una mera esigenza di natura formale – la quale, comunque, non avrebbe mai potuto giustificare l'esclusione del candidato per inidoneità del titolo, proprio per effetto della citata equiparazione – è quanto risulta confermato nel secondo periodo della nota impugnata, in cui l'esigenza di una diversa intestazione del diploma, cioè comprensiva anche della locuzione “maturità magistrale”, sarebbe giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte dei candidati di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia; tale assunto sottende, in verità, dal punto di vista sostanziale, proprio la negazione radicale di quel principio di equiparazione tra i titoli de quibus affermato dalla giurisprudenza cui s'aderisce e che la stessa Amministrazione aveva dichiarato di condividere, salvo poi allontanarsene in modo contraddittorio (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 30.09.2013 n. 4484)”.

E ancora, si veda **TAR - Lazio, sez. III bis, sentenza n. 1301 del 3.02.2014** - confermata anche dalla più recente **TAR-Lazio, sez. III bis, sentenza 18.07.2014, n. 7728** (allegate sub 3) - secondo cui “la nota del MIUR del 14.11.2012 ... sia stata emessa successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, in contraddizione con la precedente nota del 26.10.2012, che prevedeva esclusivamente l'obbligo dei candidati di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, “senza ulteriore specificazione”. In tal modo, da un lato si è violato l'affidamento ingenerato nei candidati in possesso del titolo di maturità magistrale sperimentale con indirizzo linguistico circa la

possibilità di partecipare al concorso; dall'altro, ritenendosi con la nota del 14.11.2012 solo i diplomi che contenessero la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", l'amministrazione ha impedito "ex post" anche a chi fosse effettivamente in possesso di tale titolo, di farne specificazione nella domanda. La nota del Miur del 14.11.2012, ad avviso del Collegio è, in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalle norme del Bando di Concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico".

Sulla nota MIUR del 14.11.2012 si è altresì pronunciato il **Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 1419/2014 del 2.04.2014** (che si allega sub 4), secondo cui alla stessa *"non può essere attribuita natura di atto normativo o generale presupposto e tale da incidere sulla consistenza del titolo relativo"*.

Affermazione che, a parere di questa difesa, unitamente agli orientamenti interpretativi di cui sopra, consente al TAR Toscana oggi adito di pronunciarsi nel merito della questione, in senso favorevole alle ricorrenti.

In conclusione, si ritiene che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti siano afflitti dai vizi di cui al motivo, in quanto posti in violazione dell'art. 2, comma 2, del DDG n. 82/2012 del 29/09/2012 e dell'art. 2, comma 1, del decreto Interministeriale 10.3.1997 e, pertanto, soggetti ad annullamento per via giurisdizionale.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la graduatoria definitiva debba essere annullata, nella parte in cui ammette le ricorrenti con riserva, con conseguente declaratoria del diritto delle stesse a vedersi inserite *pleno iure* nella graduatoria di merito, e quindi con piena efficacia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

Vista la connessione soggettiva ed oggettiva, si chiede che il presente ricorso venga riunito ex art. 70 C.P.A. al ricorso n. 1079/2014, pendente dinanzi alla sez. I.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti e previa riunione dei due ricorsi,

Voglia annullare i provvedimenti in epigrafe indicati.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si offrono in comunicazione:

1. Graduatoria definitiva di merito e decreto di approvazione;
2. TAR Piemonte sent. n. 1403/14;
3. TAR Lazio, sez. III bis, sent. n. 1301/14 e 7728/14;
4. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1419/14.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2000 si dichiara che la presente causa attiene alla materia lavoro ed i presenti motivi aggiunti non modificano il valore della controversia, che resta indeterminabile, per cui il relativo contributo unificato ammonta ad €325,00.

Arezzo-Firenze, 15.9.2014

Avv. Maurizio Polverini

Avv. Gaia Fratini

Avv. Lorian Maccari